


**COMUNE DI CODROIPO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**VARIANTE N° 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni) – CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI TERRENO ADIBITO A PARCHEGGIO, IN ZONA B2, IN FRAZIONE BEANO**

Adottato con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
N. 23 del 31.3.2000  
L. SEGRETARIO  SINDACO

**RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA**

**Codroipo, lì 24.03.2000**

IL DIRIGENTE  
DEI SERVIZI TECNICI  
Arch. Maurizio GONZATO-

**L'UFFICIO TECNICO COMUNALE**



TESSARO Geom. MAURO

## PREMESSE

Il Comune di Codroipo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 17.03.1997 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 24.04.1998 e successivo D.P.G.R. 0383/Pres del 30.10.1998;

Dal momento della sua approvazione diverse sono state le varianti, sia significative che minori, che hanno interessato lo strumento urbanistico generale. La presente variante assume il numero 10.

Il Piano Regolatore Generale Comunale individua nel territorio del Comune di Codroipo le "zone di uso pubblico e di interesse generale", tra cui anche le aree destinate al parcheggio. Tra queste c'è una piccola area, pari a mq. 390 e distinta catastalmente al F. 3 n° 764, che urbanisticamente è classificata come area a parcheggio "P"; tale parcheggio era a servizio diretto della locale scuola elementare per la quale, con variante n° 7 al P.R.G.C., è stata variata la destinazione urbanistica, trasformandola da zona di uso pubblico e di interesse generale (per attrezzature scolastiche) a zona omogenea B2, conseguentemente alla dismissione del servizio scolastico.

La destinazione a parcheggio di tale area aveva senso fino a quando era a servizio dell'attività scolastica, ma già negli ultimi tempi non veniva più utilizzata a causa del calo della frequenza scolastica ed in ultimo anche per effetto del trasferimento delle classi a tempo pieno che occupavano il plesso.


A questo punto si rende necessaria l'omogeneizzazione di tale superficie, ai fini urbanistici, con quelle limitrofe e con quella assunta dalla stessa ex scuola e cioè "zona omogenea B2"

## VARIANTE

Tale trasformazione può avvenire ai sensi dell'art. 32 bis della Legge Regionale 19.11.1991, n° 52, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto la relazione di flessibilità del P.R.G.C. stesso, di cui all'art. 30, comma 5, punto b) 1 bis) della Legge 52/91 prevede la possibilità di apportare varianti mediante l'inserimento di superfici intercluse od anche di modeste entità ai margini della zona residenziale riconosciuta dal P.R.G.C..

Comunque l'art. 32 bis, comma 1, della Legge Regionale 52/91 prevede la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B entro il limite del 10% delle superfici previste, fermo restando la quantità complessiva delle superfici complessive previste per la zona omogenea.

In occasione dell'adozione di un P.R.P.C. di iniziativa privata in frazione Iutizzo, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 18.02.2000, è stata trasformata una zona da "omogenea B2" a "verde privato", delle dimensioni di mq. 1.281 circa, e quindi l'Amministrazione



Comunale è dell'intento di utilizzare la disponibilità di tale superficie di "zona omogenea B2" per la variazione urbanistica dell'attuale parcheggio di Beano a servizio dell'ex scuola elementare.

Con questa variante non vengono a modificarsi le Norme Tecniche di Attuazione vigenti del P.R.G.C., in quanto detto terreno viene ad assumere i parametri, condizioni e norme della "zona omogenea B2" esistenti.

Nell'ambito territoriale della variante di cui trattasi non sono ricompresi beni o cose immobili soggette al vincolo di cui al T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 08.10.1997 n° 352, approvato con Decreto Legislativo 29.10.1999 n° 490.

Per questa variante, non necessita il parere previsto dagli artt. 10 e 11 della L.R. 27/88, in quanto non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, comma 4, della Legge stessa, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 15/92.

**L'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

